



**PRIMO
PIANO**

videosorveglianza

Per motivi di sicurezza, sono sempre di più le farmacie che utilizzano telecamere di sorveglianza. Arrivano nuove regole per il loro utilizzo, sia all'interno, sia all'esterno dei locali. Vediamo le direttive generali e le particolarità previste per la farmacia

di Cristiana Vianello
giornalista

sicurezza e privacy

L'OCCHIO ELETTRONICO E LE SUE REGOLE

Nuove norme in materia di videosorveglianza: le nuove direttive, stabilite dall'autorità Garante per la protezione dei dati personali, sostituiscono quelle del 2004 e fissano regole ben precise volte a tutelare la privacy e il rispetto della libertà delle persone. Il nuovo provvedimento apporta delle modifiche sostanziali alla luce del considerevole aumento dei sistemi di videosorveglianza, le cui applicazioni hanno conosciuto negli ultimi anni un massiccio aumento: dalla prevenzione all'accertamento e

repressione dei reati, alla sicurezza della proprietà privata, al controllo stradale. Numerosi sono stati anche gli interventi legislativi adottati, in seguito all'attribuzione ai sindaci e ai comuni di specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana. Tra i punti fondamentali delle nuove norme, la trasparenza nell'utilizzo: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli, visibili in tutte le ore della giornata, che avvisino della loro presenza.

Segnaletica che deve essere appositamente comunicata anche nel caso le telecamere siano state installate da soggetti pubblici e privati, come per esempio esercizi commerciali e aziende collegati alle forze di polizia. Un particolare rilevante da sottolineare riguarda il tempo entro cui possono essere conservate le immagini registrate: il periodo massimo è di 24 ore, escluse le riprese che devono essere conservate per indagini in corso, e quelle fatte nell'ambito di attività particolarmente rischiose, come per esempio le banche, per le quali è ammessa più flessibilità. Ma anche per le farmacie è previsto un tempo maggiore.

Ma scendendo nel dettaglio, quali sono i luoghi coinvolti nell'utilizzo delle telecamere?

Innanzitutto i luoghi di lavoro, in cui possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro: è vietato il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici che in altri luoghi in cui vengono svolte le attività.

Absolutamente vietato invece diffondere immagini di persone malate mediante monitor collocati in luoghi di passaggio: negli ospedali e nei luoghi di cura soltanto il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati possono monitorare alcuni particolari reparti. Restrizioni ben precise anche negli istituti scolasti-

ci (ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura) nei taxi (le telecamere non possono riprendere in modo stabile la postazione di guida), nel trasporto pubblico (l'installazione di telecamere deve essere applicata solo in luoghi precisi e senza l'uso di zoom).

Arrivando alle farmacie, come specificato dalla norma, qualora si decida di utilizzare questa tecnologia, in linea con la necessità di trasparenza della normativa, devono apporre cartelli che informino chiaramente riguardo la presenza di telecamere e, se esiste, al loro ipotetico collegamento con l'autorità di Pubblica Sicurezza. Devono essere anche chiaramente specificate eventuali riprese e la loro possibile presenza in orario notturno.



Nel caso delle farmacie, le immagini non possono essere conservate per più di una settimana, e qualora vengano rilevati fatti o comportamenti anomali, devono essere segnalati al Garante

Riguardo al controllo a distanza dei lavoratori, questo aspetto deve essere autorizzato soltanto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, senza che accordi con il personale stesso sostituiscano questa norma: le sanzioni per le violazioni vanno da un minimo di 6 mila Euro ad un massimo di 36 mila.